

**COMUNE DI FRAZZANO'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

N. 35 Reg.

del 20.12.2023

**COPIA DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175: Approvazione

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I dell'art. 30 della L.R. 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione straordinaria prevista dall'art. 31, Legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, che è stata partecipata a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL, con nota prot. n.6601 del 15.12.2023 risultano presenti all'appello nominale:

1. LO SARDO Dario Carmelo	SI	6. RICEVUTO Manuel Lorenzo	SI
2. CANGEMI Emanuele	SI	7. LAZZARA Ivan	SI
3. PALUMBO Maria Manuela	SI	8. RAVI' PINTO Daniele	SI
4. CASTROVINCI Marzia	SI	9.RIZZO Giuseppe	NO
5. LATINO Cinzia Ileana	SI		

<b>ASSEGNATI 09</b>	<b>IN CARICA 09</b>	<b>PRESENTI 08</b>	<b>ASSENTI 01</b>
---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 08 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dr. Lo Sardo Dario Carmelo.

Partecipa il Sindaco Ing. Gino Di Pane

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Reitano

**La seduta è Pubblica**



**Comune di Frazzanò**

**Città Metropolitana di Messina**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:**

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

**ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Frazzanò e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

## PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2022 delle società in cui il Comune di Frazzanò detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
  3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
  4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
  5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Frazzanò li 14/12/2023

Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria  
Dott. Antonio Mileti

Il Proponente  
Il Sindaco  
Ing. Gino Di Pane

# COMUNE DI FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

## PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente **proposta di deliberazione**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 14/12/2023

Responsabile Area Economico-Finanziaria  
Dr. Antonio MILETI




## PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento  **X comporta**<sub>(ovvero)</sub>  **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere  **X FAVOREVOLE**<sub>(ovvero)</sub>  **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 14/12/2023

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria  
dr. Antonio MILETI





# COMUNE DI FRAZZANO'

- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

ORGANO DI REVISIONE

<b>Verbale n. 18</b> <b>Data 20/12/2023</b>	<b>Parere sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale:</b> <b>Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.</b>
--	---

L'anno duemilaventitre, il giorno 20 del mese di dicembre, l'organo di revisione economico-finanziaria, Dott.ssa Monica Diquattro, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2020, esprime il proprio parere in merito alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 14/12/2023 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni dell'ente ai sensi dell'art. 20, D.Lgs n. 175/2016"

**Richiamato** il Testo Unico delle Società Partecipate che prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Dato Atto** che il Comune di Frazzanò rientra tra le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 ed è, pertanto, tenuto ad osservare la sopra citata disciplina;

**Considerato** che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione Tecnica, allegato A) della proposta di deliberazione;

**Dato atto** che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote, mantenendo le partecipazioni nelle Società partecipate dettagliate nell'Allegato B;

**Ribadita**, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul

concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

esprime parere *favorevole*

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla "Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs 175/2016 al 31 dicembre 2022".

Il Revisore Unico

*Dott.ssa Diquattro Monica*

Firmato digitalmente da

**MONICA  
DIQUATTRO**

**C = IT**



Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Procede alla lettura della proposta. Ultimata la lettura il Presidente chiarisce che si tratta di un adempimento che annualmente i Comuni devono porre in essere entro il 31 dicembre al fine della ricognizione e del monitoraggio delle società in cui detengono partecipazioni.

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, passa alla votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n.08

Consiglieri favorevoli: 08

Il Presidente dichiara approvata la proposta.

Il Presidente procede alla votazione, per alzata di mano, dell'immediata esecutività della deliberazione.

Consiglieri presenti: n.08

Consiglieri favorevoli: 08

Il Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività della deliberazione

**IL PRESIDENTE**

**F.to Dr. Dario Carmelo Lo Sardo**

**Il Consigliere Anziano**

F.to Emanuele Cangemi

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Laura Reitano

**La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991.**

Frazzanò, li 20/12/2023

**Il Segretario Comunale:**

F.to D.ssa Laura Reitano

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi. Dal

Al **Reg. N.**

Frazzanò, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. ssa Laura Reitano

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2023 in quanto:

Resa immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (art.12, comma 2°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art.12, comma 1°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

Frazzanò, li 20/12/2023

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. ssa Laura Reitano

La presente deliberazione, in data \_\_\_\_\_, è stata trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ragioneria ;  - Tecnico ;  - Economato;  - Anagrafe ;  - Serv.Soc.  
 - Segreteria;  - VV.UU. ;  - Biblioteca;  - Tributi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

